

N. **567/2012**
N. **148/2015**

R.G. notizie di reato
R.G. Tribunale

N. **2345 /2018** **RegSentenze**

Data del Deposito
Data di Irrevocabilità:

N. _Reg. Esec.

N.Reg. Ree. Crediti
Iscrizione nel SIC il

TRIBUNALE DI MONZA **SEZIONE PENALE**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di **Monza** - in composizione collegiale - in persona dei giudici

Dott. Giuseppe Airò
Dott.ssa Elena Sechi
Dott.ssa Sonia Mancini

Presidente
Giudice
Giudice



all'udienza del **17/07/2018**, ha pronunciato e pubblicato **mediante lettura del dispositivo** la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

D) R. I.
(omissis)

IMPUTATI

R. I

A) del reato di cui agli artt. 81 c.p. e all'art. 169 lettere a) e b) D. Lgs. 42/2004, perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della società L.S. senza la prescritta autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici demoliva, modificava e restaurava ovvero eseguiva opere sulla porzione di "Villasottocasa", immobile vincolato ai sensi del D.L. 490/99 dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici di Milano con Decreto Ministeriale di vincolo del 27.5.2003, di proprietà della predetta società, in particolare:

- sostituiva le coperture in corrispondenza del corpo della villa denominato "limonaia" e del corpo di fabbrica prospiciente a via Vittorio Emanuele;

- rimuoveva la copertura del corpo della villa denominato "galoppatoio";

- rimuoveva fino al vivo della muratura gran parte degli intonaci. ad eccezione di quelli della limonaia e della serra:

- rimuoveva tutti gli infissi:

- realizzava una barriera contro l'umidità di risalita con carotaggi nelle pareti perimetrali:

- distaccava e rimuoveva un antico teatrino costituito da "finte grolle" e tutte le statue di pertinenza del predetto immobile.

In Vimercate. da luglio 2011 a gennaio 2012

(omissis)

5.1 – Capi A) e B).

Le condotte enucleate nei capi richiamati sono relative ad ipotesi contravvenzionali. contestate al solo R.I..

Le stesse sono ormai estinte a seguito di prescrizione, ma il loro accertamento ha comprensibilmente occupato la gran parte dell'istruttoria dibattimentale, specie in considerazione dei riflessi di prova sugli altri – ben più gravi – reati contestati ad amministratori locali, funzionari comunali e professionisti, in una preordinazione dolosa più volte tratteggiata dal P.M.

Secondo la difesa del R.I., incontestata la materialità della violazione, si trattava di interventi, seppur non autorizzati, resi necessari dallo stato di estremo deterioramento del bene, per esigenze di pubblica incolumità e per contrastare il degrado.

Si è anche puntualizzato in proposito che i lavori realizzati in quel momento ed in quelle circostanze di per sé non avrebbero rappresentato per la L.S. un vantaggio economico (tant'è che il costo complessivo dell'operazione immobiliare si disvela alcuni anni dopo e non si può certo dire che l'interesse pubblico non sia stato salvaguardato dall'amministrazione comunale nell'elaborazione del piano di recupero).

Si controverte del resto, per la gran parte, di interventi – seppur commessi in violazione – successivamente assenti ti dalla stessa Soprintendenza.

In linea di fatto-come illustrato dai testimoni e dai consulenti-il (massiccio) intervento sulle coperture sarebbe stato giustificato dal pessimo stato manutentivo dell'orditura primaria dei tetti, rivelatosi durante i lavori di manutenzione sulle tegole, che avrebbe imposto quindi interventi immediati, anche per motivi di sicurezza.

Che i lavori fossero pienamente assentibili anche sotto il profilo culturale lo dimostra l'autorizzazione postuma rilasciata dalla Soprintendenza (cfr. ali. 23 produzione PM) che ha, di fatto regolarizzato gli interventi sui tetti quanto meno a partire dal luglio 2012 e quelli sugli intonaci in data 11/06/2012⁵⁰.

Quanto alla rimozione del c.d. "teatrino" deve osservarsi come, in quella parte di pianta, la L.S. fosse stata autorizzata a realizzare opere del tutto incompatibili con la sussistenza dell'ipotizzato manufatto e radicalmente incompatibili con la sua sopravvivenza. Appare evidente a questo punto che la Soprintendenza- organo deputato al controllo sui beni culturali- qualora avesse avuto anche solo il sentore dell'esistenza di un elemento così pregevole, ben si sarebbe guardata dal consentire opere inconciliabili con la sua sopravvivenza; si tratta di un elemento idoneo ad attestare la verosimiglianza dell'ipotesi che il teatrino non sia mai stato considerato dalla Soprintendenza un elemento di pregio.

E in ogni caso, il fatto che la Soprintendenza avesse autorizzato quelle opere con esso incompatibili, esclude la sussistenza del reato contestato (per definizione "formale" e quindi collegato all'effettuazione di opere in assenza o in difformità da un titolo autorizzatorio).

(omissis)

Visto l'art. 544 c.p.p. si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 531 e 530 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di R. I. in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A) e B) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

(omissis)

Monza, 17 luglio 2018

⁵⁰ Produz. nn. 13 e 14 difesa R.I. ud. 7.02.2018.